

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI
LINCEI A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE
25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, qualora non siano adottati i relativi regolamenti di riordino, previsti dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - che individua, tra l'altro, una serie di principi e criteri direttivi.

In particolare l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede un complessivo riassetto degli enti pubblici, da attuare attraverso la fusione tra quelli che svolgono attività analoghe, la trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, nonché la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Con il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica si attua il riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'Accademia Nazionale dei Lincei, una delle più antiche e prestigiose Accademie italiane, venne fondata nel 1603 dal principe Federico Cesi con lo scopo di costituire una sede dove poter promuovere incontri e coltivare studi naturalistici.

Rientravano nell'ambizioso progetto del fondatore l'indagine e lo studio approfondito di tutte le scienze della natura, da realizzarsi con un approccio improntato alla libera osservazione sperimentale e con l'intento di affrancarsi da ogni vincolo di tradizione e autorità.

L'elemento di grande novità, nel panorama delle numerose Accademie operanti nell'Italia del Cinquecento e Seicento, la maggior parte delle quali portatrici di interessi prettamente letterali, fu proprio la particolare attenzione dedicata dall'Accademia dei Lincei allo studio delle scienze naturali, uno studio condotto con atteggiamento di rispetto ma non di soggezione o vincolo nei confronti della precedente tradizione aristotelica-tolomaica, che anzi la nuova scienza sperimentale finiva spesso per rimettere in discussione.



L'ingresso di Galileo Galilei, padre delle grandi scoperte celesti rese possibili anche grazie al cannocchiale, divenuto Socio nel 1611, testimonia la portata rivoluzionaria del nuovo approccio di indagine scientifica inaugurato dall'Accademia.

Nel corso del tempo la vita dell'Accademia ha subito numerosi cambiamenti che, attraverso un'analisi molto sintetica, possono essere così riassunti.

Dopo il primo periodo di grande prestigio, corrispondente agli anni che vanno dalla fondazione nel 1603 alla morte del suo fondatore Federico Cesi nel 1630, l'attività dell'Accademia subì un forte rallentamento, dovuto soprattutto al fatto che l'Accademia appoggiò Galileo nel processo contro di lui.

Nel 1745 il medico e scienziato Giovanni Bianchi, noto con lo pseudonimo di Iano Planco, autore di una breve storia dei Lincei, rifondò a Rimini l'Accademia che sarebbe rimasta attiva almeno fino al 1765 con ventuno accademici.

Nel corso dell'ottocento assistiamo a diversi tentativi di rianimare l'istituto il primo dei quali è ascrivibile all'abate Feliciano Scarpellini che cercò di attivare una sua Accademia fisico-matematica intitolata dei *Nuovi Lincei*.

Nel 1847 l'Accademia venne ricondotta alla sua originaria sostanziale identità, quella più propriamente *Cesiana*, grazie all'opera di papa Pio IX che ristabilì la seicentesca Accademia con il nome di *Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei*.

Fu tuttavia nel 1874, con Quintino Sella, che l'Accademia visse la sua vera e propria rifondazione. Lo statista e scienziato piemontese, nel riaffermare l'ideale della scienza laica quale primario valore da coltivare in Roma italiana, diede nuovamente vita all'istituzione lincea che assunse allora la denominazione di *Nazionale e Reale*.

Con questa rifondazione l'Accademia ampliò il campo di studi estendendo il proprio raggio d'azione, fino ad allora prettamente circoscritto alle scienze fisiche, matematiche e naturali, anche alle scienze "moralì" o umanistiche (storia, filologia, archeologia, filosofia, economia, diritto).

La restaurazione di Quintino Sella conferì all'istituto una struttura organica, che è poi in sostanza quella tuttora vigente ai sensi dell'ultimo Statuto, approvato con D.M. 2 agosto 2001, articolata in due Classi: quella delle Scienze fisiche, matematiche e naturali e quella delle Scienze morali, storiche e filologiche.

Durante il ventennio fascista, lo Stato totalitario al fine di limitare l'indipendenza dell'Accademia dei Lincei, con legge 8 giugno 1939, n. 755, la accorpò alla *Reale Accademia d'Italia*, istituzione fascista, costituita con R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 87, in quanto gli Accademici si rifiutarono di giurare fedeltà al governo fascista.

Con la caduta della dittatura, la Reale Accademia d'Italia, grazie anche ai suggerimenti di Benedetto Croce, venne soppressa con D.Lgs.Lgt del 28 settembre 1944, n.633, e al contempo, con D.Lgs.Lgt del 28 settembre 1944, n.359, l'Accademia Nazionale dei Lincei venne ricostituita.



Il provvedimento intende realizzare il riordino dell'Accademia dei Lincei attraverso la riduzione del 30 per cento dei membri degli organi collegiali, misura questa rientrante tra i principi e i criteri direttivi che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispettare nelle operazioni di riordino degli enti pubblici da esse vigilati, così come prescritto dalla citata legge 244/2007, comma 634. Nel caso in esame si fa riferimento in particolare alla *lettera d)* del suddetto comma:

Si è pertanto proceduto alla riduzione del numero dei componenti del Collegio dei revisori che passano da cinque a tre, con l'eliminazione di due dei membri nominati dai soci nazionali confermando invece i due componenti di nomina ministeriale nonché i due supplenti designati da queste due Amministrazioni.

Un'ulteriore riduzione è stata altresì operata nei confronti degli Uffici dirigenziali che passano, escluso quello del Cancelliere, da tre a due.

Tale previsione rientra tra i principi e i criteri direttivi che le Amministrazioni vigilanti sono chiamate a rispettare nelle operazioni di riordino degli enti e che trova il suo riferimento normativo, in particolare, nella legge 244/2007, art. 2, comma 634, lett.h), disposizione questa aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78.

Dal punto di vista strutturale, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di dodici articoli che, brevemente, si passa ad illustrare.

L'art. 1 è una norma meramente ricognitiva, con la quale vengono indicate le finalità perseguite dall'ente e il potere di vigilanza che su di esso esercita il Ministero per i beni e le attività culturali.

L'art. 2 definisce la composizione associativa che caratterizza la struttura e l'attività dell'Accademia.

L'art. 3 indica gli organi dell'ente.

L'art. 4 definisce i compiti e la modalità di nomina del Presidente dell'Accademia.

L'art. 5 indica i compiti dell'Accademico Amministratore.

L'art. 6 definisce le funzioni e la composizione del Consiglio di Presidenza.

L'art. 7 definisce la composizione del collegio dei Revisori dei conti. In relazione a tale organo il regolamento dispone una riduzione dei componenti effettivi che passano da cinque a tre grazie alla soppressione di due dei membri scelti tra i soci nazionali. Vengono altresì, confermati i due supplenti attualmente previsti, di nomina ministeriale.

L'art. 8 disciplina le modalità di adozione dello Statuto, che deve essere redatto in conformità alle norme del regolamento e alle altre disposizioni applicabili all'ente, assicurando il rispetto del principio di separazione delle funzioni tecnico-gestionali dalle attività di indirizzo e direzione. Lo Statuto deve altresì definire i compiti degli organi, modalità del loro funzionamento, nonché indicare i requisiti per la validità delle deliberazioni degli organi e i criteri di gestione economica finanziaria.

Lo Statuto, deliberato con il voto della maggioranza dei Soci nazionali è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.



L'art. 9 indica, quali entrate dell'Accademia, il reddito prodotto dai beni patrimoniali dell'ente, gli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, compresi naturalmente i finanziamenti previsti da disposizioni legislative, nonché le donazioni o gli atti di liberalità.

L'art. 10 detta disposizioni relative all'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia. È previsto in particolare che detta articolazione sia deliberata dal Consiglio di Presidenza e che un regolamento interno determini il numero massimo degli uffici dirigenziali, che, escluso quello di Cancelliere, non può comunque essere superiore a due, nonché i criteri generali di organizzazione relativi ad essi.

Occorre al riguardo evidenziare che il presente provvedimento di riorganizzazione dell'Accademia opera, con riferimento agli organi dirigenziali, per l'appunto, una riduzione da tre a due del numero degli uffici dirigenziali.

L'art. 11 dispone sull'approvazione del regolamento attuativo delle disposizioni statutarie.

L'art. 12, infine, detta il regime transitorio, prevedendo che il nuovo Statuto dell'Accademia sia adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Viene inoltre disposta la permanenza in carica degli attuali componenti degli organi fino alla scadenza del proprio mandato, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti che rimangono in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

La differente previsione di durata in carica dei membri dei due organi trova la sua ragion d'essere nel fatto che, per i componenti dell'organo collegiale *Consiglio di Presidenza*, il presente regolamento non prevede alcuna riduzione. Si sottolinea, a tal proposito, che gran parte dei componenti degli organi sono stati nominati nei mesi di luglio e agosto 2009, a seguito di un'elezione soggetta ad un meccanismo particolarmente complesso, stante l'esigenza di rappresentare in modo equilibrato le diverse discipline presenti nelle Classi in cui si articola l'Accademia.

Con riferimento a tale organo, pertanto, la decadenza dei componenti, al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, risulterebbe inutile ai fini del conseguimento dei risparmi che con l'operazione di riordino dell'ente si intende perseguire.

In relazione al Collegio dei Revisori dei conti, invece, per il quale il decreto prevede una riduzione da cinque a tre membri effettivi, il conseguimento dell'economia di spesa risulta condizionato alla decadenza, dopo l'approvazione del presente regolamento, degli attuali cinque componenti e al conseguente insediamento dei tre che, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo, formeranno l'organo collegiale in questione.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione quantificate nell'apposita relazione tecnica.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'ACCADEMIA
NAZIONALE DEI LINCEI A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1,
DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112; CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell' **Accademia Nazionale dei Lincei**, vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si tratta di ente pubblico non economico.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Con il presente intervento regolamentare, si intende procedere ad un riordino strutturale dell'ente, attraverso una contrazione di uno dei suoi organi collegiali, con la modifica delle disposizioni statutarie che regolano l'assetto organizzativo e il numero dei componenti degli organi.

Il provvedimento predispone altresì una riduzione del numero degli uffici dirigenziali così come previsto dalla legge 244 del 2007, art. 2, comma 634, lett.h) con corrispondente riduzione dell'organico dirigenziale.



Con il presente regolamento si provvede a ridurre i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dagli attuali cinque a tre, eliminando due dei membri nominati dai soci, mentre vengono confermati i due componenti supplenti di nomina ministeriale atteso che i medesimi non percepiscono alcun compenso fisso.

Si è proceduto altresì a ridurre da tre a due il numero degli uffici dirigenziali, confermando la figura del Cancelliere (Direttore generale).

Con riferimento al Collegio dei revisori, si fa presente che, attualmente, ai 3 membri effettivi designati dai Soci nazionali non spetta alcun compenso fisso ma esclusivamente un rimborso spese, mentre ai 2 membri effettivi, designati rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero per i beni e le attività culturali, spetta un compenso fisso pari a 3.904,42 euro annui, nonché il rimborso spese. Ai due membri supplenti, di designazione Ministeriale, come sopra segnalato, non spetta alcun compenso fisso ma solo il rimborso spese nel caso di partecipazione alle riunioni.

Ciò premesso, il nuovo assetto proposto per il Collegio prevede tre membri effettivi di cui uno nominato dai Soci, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre vengono confermati i due supplenti.

Pertanto l'economia conseguibile con la riduzione dei componenti del Collegio dei revisori deriva dal risparmio del rimborso delle spese sostenute per i due membri nominati dai soci (nel 2008 807,80 per 3 componenti) pari ad euro 540.

Quanto infine al risparmio conseguito con la soppressione di un ufficio dirigenziale, esso ammonta ad euro 104.137,39 corrispondente al costo annuo, comprensivo degli oneri riflessi e dell'accantonamento TFR/TFS del trattamento stipendiale del titolare del predetto ufficio.



Si segnala, ad ogni buon fine che la proposta soppressione è aggiuntiva a quella già realizzata dall'Accademia in attuazione della disposizione di cui all'articolo 74 del decreto-legge n.112 del 2008, con la quale le posizioni dirigenziali vennero già ridotte da quattro a tre.

In conclusione l'economia conseguibile ammonta a:

- Collegio dei revisori dei conti 540,00
- Eliminazione di un ufficio dirigenziale 104.137,39

Totale euro 104.677,39

in ragione d'anno

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari .

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

14 NOV. 2009



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102".

Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Il presente intervento normativo si rende necessario per attuare l'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da ultimo modificato dall'art.17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'intervento normativo proposto mira a razionalizzare la struttura organizzativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la riduzione dei membri del Consiglio dei revisori dei conti che passano da cinque effettivi a tre, nonché degli uffici dirigenziali, che passano da tre a due, realizzando così una maggiore efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni.
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 con il quale viene soppressa la "Reale Accademia d'Italia" istituito al quale l'Accademia Nazionale dei Lincei è stata, con legge 8 giugno 1939, n. 755, accorpata;



decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 con il quale viene ricostituita l'Accademia Nazionale dei Lincei;
articolo 33 della Costituzione che consente alle *Istituzioni di alta cultura* di darsi ordinamenti propri nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

legge 20 marzo 1975, n. 70 che detta disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ;

l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 concernente la promozione, da parte delle amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici, delle revisioni degli Statuti;

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 agosto 2001 c con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Accademia dei Lincei;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - da ultimo modificato dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. - che individua una serie di principi e criteri direttivi, quali la fusione tra enti che svolgono attività analoghe; trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, soppressione e messa in liquidazione degli stessi; razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;*
Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*
L'intervento normativo in argomento è pienamente compatibile con le disposizioni costituzionali, realizzando il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica previsto dall'art. 97.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*



L'intervento normativo *de quo* non pone problemi di compatibilità con le competenze esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a statuto speciale.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i suindicati principi costituzionali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dell' *Accademia Nazionale dei Lincei* ”.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

Parte II - Contesto normativo comunitario ed internazionale

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo proposto non presenta profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analogo materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in esame non presenta profili di contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo *de quo* non introduce nuove definizioni. Pertanto, non si pone alcun problema di coerenza con quelle già in uso.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento proposto sono correttamente riportati, tenendo anche conto delle successive modificazioni e integrazioni degli atti richiamati.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo produce effetti abrogativi impliciti delle norme statutarie contenute nel DM 2 agosto 2001 incompatibili con il presente provvedimento.



5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli effetti attuativi, l'articolo 8 del provvedimento prevede l'adozione della Statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute della legge 20 marzo 1975, n.70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

a) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 con il quale viene soppressa la "Reale Accademia d'Italia" istituto al quale l'Accademia Nazionale dei Lincei è stata, con legge 8 giugno 1939, n. 755; accorpata;
- decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 con il quale viene ricostituita l'Accademia Nazionale dei Lincei;
- articolo 33 della Costituzione che consente alle *Istituzioni di alta cultura* di darsi ordinamenti propri nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
- legge 20 marzo 1975, n. 70 che detta disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ;
- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 agosto 2001 con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Accademia dei Lincei;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - da ultimo modificato dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. - che individua una serie di principi e criteri direttivi, quali la fusione tra enti che svolgono attività analoghe; trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, soppressione e messa in liquidazione degli stessi; razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.



b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si segnalano carenze o criticità nella vigente situazione normativa. Si evidenzia l'opportunità offerta dal sopra richiamato combinato disposto del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 e dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244, per procedere ad un riordino strutturale dell'Accademia Nazionale dei Lincei finalizzato ad una maggiore razionalizzazione del suo assetto, soprattutto attraverso una riduzione del numero dei componenti dei relativi organi.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere si connette direttamente alle considerazioni esposte nel precedente punto b) ed è comunque rappresentato dall'esigenza di evitare la soppressione automatica dell'ente in caso di mancata approvazione, nei tempi previsti, del decreto di riordino, così come disposto dal citato articolo 26. La finalità ispiratrice dell'intervento normativo, comunque, è sostanzialmente riconducibile all'esigenza di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, riducendo il complesso della spesa di funzionamento degli enti pubblici vigilati, così come indicato dal legislatore.

d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati ai precedenti paragrafi b) e c). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, ed in termini di efficienza sulla base della maggiore celerità ed efficacia del processo decisionale dell'ente.

e) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Dicasteri, Università, Istituzioni culturali, soggetti rappresentanti del mondo della cultura.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso della formazione dello schema di decreto sono stati mantenuti continui contatti con gli organi dirigenziali dell'Accademia e organizzati incontri con i medesimi.



SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento è stata esclusa, in considerazione della necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 112 del 2008.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stata ravvisata l'opportunità di adottare opzioni alternative rispetto a quelle proposte dall'intervento normativo, considerato anche che le scelte operate sono state concordate direttamente con i destinatari delle norme e che in occasione degli incontri non sono emerse ipotesi alternative a quelle prospettate nel provvedimento.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Parimenti si è provveduto a ridurre i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dagli attuali cinque a tre, eliminando due dei membri nominati dai soci nazionali.

Si è proceduto infine a ridurre da tre o a due il numero degli uffici dirigenziali confermando la figura del Cancelliere (Direttore generale).

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del Paese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) *i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;*



Soggetti destinatari dell'intervento di riorganizzazione dell'ente e cioè i suoi amministratori e gli altri componenti dei suoi organi;

b) le eventuali azioni per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;
Nulla da osservare in proposito;

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;
Si prevede il controllo e il monitoraggio dell'intervento al fine di rilevare gli andamenti e i risultati dell'operazione di riordino;

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.
Tali meccanismi potranno essere attivati sulla base dell'attività di controllo e monitoraggio di cui al punto c).

